

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2002

che modifica la decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia

[notificata con il numero C(2002) 26]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/35/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'evoluzione della situazione sanitaria riguardo alla febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri nel 2001, il 9 novembre 2001 la Commissione ha adottato, in conformità della direttiva 2000/75/CE, la decisione 2001/783/CE della Commissione che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone ⁽²⁾.
- (2) I risultati dell'indagine epidemiologica realizzata dalle autorità italiane dimostrano chiaramente che non vi è stata alcuna circolazione di virus in alcune province, che possono pertanto essere considerate indenni dalla malattia.
- (3) Di conseguenza, queste province indenni possono essere depennate dall'elenco delle province comprese nelle zone di protezione e di sorveglianza stabilite nell'allegato I della decisione 2001/783/CE.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IA della decisione 2001/783/CE sono depennate le seguenti province italiane: Bari, Foggia, Avellino, Benevento e Caserta.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 293 del 10.11.2001, pag. 42.